



Decreto Dirigenziale n. 77 del 11/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152/2006, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO DELLA MAGI SRL, CON SEDE OPERATIVA IN CASANDRINO VIA CIMMINO 34, PER L'ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della **"MAGI s.r.l." con sede operativa nel Comune di Casandrino alla via G. Cimmino, 34**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di **calzaturificio** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g."**, con l'uso di 5 kg/g. di adesivo policloroprenico a base solventi;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 29/04/2010 con prot. 376598, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 23/05/2012 e conclusa il 11/12/2012 , i cui verbali si richiamano:

a.1.il Comune, con nota prot. 4671 del 21/05/2012 e prot. uff. Comm. 382/R del 14/05/2012, ha espresso parere favorevole;

a.2.la Regione ha chiesto integrazioni documentali relativamente alle fasi di smerigliatura e fresatura;

a.3. l'ASL ha chiesto il certificato di agibilità;

a.4. la Società ha inviato una relazione tecnica integrativa acquisita il 03/07/2012 con prot. 507176;

a.5. l'ARPAC, con nota del 10/12/2012, prot. 59013, ha chiesto chiarimenti sulle colle utilizzate ed evidenziato incongruenze relativamente alla portata di aspirazione dell'impianto a carboni attivi e velocità di filtrazione dei filtri a maniche, quest'ultima non rispettosa dei parametri previsti dalla D.R.C. 4102/92 p. 1.2;

a.6. la Società ha depositato agli atti della Conferenza una ulteriore relazione tecnica, datata 07/12/2012; in merito al certificato di agibilità richiesto dall'ASL, la Società ha evidenziato che, avendo il Comune espresso parere favorevole, si presume che non vi siano problemi relativi all'agibilità dell'immobile;

a.7. la Regione ha assegnato all'ARPAC un termine di 20 gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere alla luce della relazione tecnica del 07/12/2012;

a.8. ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considerano acquisiti gli assensi della Provincia e dell'ASL;

CONSIDERATO

a. che l'ARPAC non ha espresso il proprio parere per cui si considera acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90;

b. che per l'attività di incollaggio è prevista la captazione ed il convogliamento ad un sistema di abbattimento a carboni attivi (150 kg) idoneo al contenimento delle COV e che i valori di emissione

previsti al camino rientrano nei limiti stabiliti dall'All. I, Parte III alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della **"MAGI s.r.l." con sede operativa nel Comune di Casandrino alla via G. Cimmino, 34**, esercente attività di **calzaturificio** con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza **annuale**;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della **"MAGI s.r.l." con sede operativa nel Comune di Casandrino alla via G. Cimmino, 34**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g."**, con l'uso di 5 kg/g. di adesivo policloroprenico a base solventi, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/m ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³ /h	Sistemi di abbattimento
E1	incollaggio	COV cl. V	12,3	96,25	8000	pannelli piani in fibra tessile e filtri a carbone attivo a cartucce (circa 150 kg.)
E2	spazzolatura e rasatura	polveri	6,9	31,2	4500	filtri a maniche di tipo agugliato

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2. l'altezza dei camini devono essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli

edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con la sostituzione dei carboni attivi non appena saturi;

2.7. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5., la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla "**MAGI s.r.l.**" con sede operativa nel Comune di Casandrino alla via G. Cimmino, 34, esercente attività di calzaturificio ;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi